

# Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 141  
Bellinzona, 8 maggio

20/2015

## **Decreto del Consiglio di Stato del 1° aprile 2015 che proroga fino al 30 giugno 2016 la validità dei Decreti del Consiglio di Stato del 12 giugno 2013 e del 17 dicembre 2013 che conferiscono il carattere obbligatorio generale ad alcune disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA)**

(del 1° aprile 2015)

### IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA) fino al 31 dicembre 2006 e

i Decreti del Consiglio di Stato del 12 giugno 2013 e del 17 dicembre 2013 che conferiscono il carattere obbligatorio generale ad alcune disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA);

vista la domanda 4 novembre 2014 e il complemento 12 novembre 2014 delle parti contraenti, intesi a ottenere la proroga dei Decreti del Consiglio di Stato del 12 giugno 2013 e del 17 dicembre 2013 fino al 30 giugno 2016;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 19/2015 del 10 marzo 2015 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 51 del 16 marzo 2015;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempiute le condizioni poste dalla Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

– la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;

– la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

#### **decreta:**

1. La domanda 4 novembre 2014 e il complemento 12 novembre 2014 delle parti contraenti, intesi a ottenere la proroga fino al 30 giugno 2016 dei Decreti del Consiglio di Stato del 12 giugno 2013 e del 17 dicembre 2013 che conferiscono il carattere obbligatorio generale ad alcune disposizioni del Contratto collettivo di lavoro per il personale delle autorimesse del Cantone Ticino (CCLA), è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili:
  - A) a tutte le ditte che fanno parte dell'Unione professionale svizzera dell'automobile – Sezione Ticino e a tutti i lavoratori e apprendisti del ramo menzionati all'art. 13 del CCL;
  - B) alle ditte del ramo, cioè: officine meccaniche di riparazione di autoveicoli, ditte che si occupano del commercio di veicoli a motore, della manutenzione, pulizia e custodia di automezzi, della distribuzione di carburanti e lubrificanti per autoveicoli;
  - C) alle ditte che si occupano di lavori di riparazione di motori di automobili, di autocarri, di torpedoni, officine di elettrauto e annesse stazioni di benzina, di lavaggio, di riparazione e/o sostituzione gomme.
4. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
5. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione professionale paritetica cantonale per le autorimesse è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
6. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2016.
7. Comunicazione:
  - alla Divisione dell'economia ([dfc-de@ti.ch](mailto:dfc-de@ti.ch))
  - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro ([dfc-usml@ti.ch](mailto:dfc-usml@ti.ch))

Bellinzona, 1° aprile 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Bertoli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 29 aprile 2015.